

**IPOTESI DI ACCORDO
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SULLA PROCEDURA DI
DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (F.U.A.)
AL PERSONALE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA**

SCOPO

Scopo del presente accordo è quello di fissare le modalità di distribuzione del F.U.A. al personale dell'Agenzia Industrie Difesa (AID). Eventuali situazioni non previste nella procedura di seguito riportata saranno oggetto di specifici accordi.

PREMESSE

1. Il F.U.A., in applicazione degli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 1998 – 2001, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza sulla base di una specifica contrattazione integrativa.
2. Sulla base dell'assegnazione prevista dalla legge di "Bilancio di Previsione dello Stato" per l'anno in esame, viene effettuata la ripartizione del F.U.A. tra A.D. e A.I.D.
3. Le risorse costituenti il F.U.A. dell'Agenzia, in armonia con gli articoli contrattuali richiamati al punto 1, sono finalizzate ad attribuire un riconoscimento economico a specifici incarichi e compiti svolti nell'organizzazione di stabilimento ed a costituire il Fondo Unico di Sede (F.U.S.), destinato ad erogare compensi diretti, ad incentivare la produttività collettiva e a riconoscere il merito e l'impegno individuale in modo selettivo.
4. L'AID ha individuato, inoltre, specifici criteri, correlati alla propria politica strategica ed alle conseguenti modalità operative degli stabilimenti, da applicare nell'attribuzione del F.U.S. al personale.
5. Gli importi, riportati negli articoli del presente accordo, sono quelli consolidati dell'esercizio 2004.

PROCEDURA

Sulla base dello scopo e delle premesse sopra indicati, viene stabilita la procedura riportata nei seguenti articoli.

ART. 1

(Ammontare del F.U.A. di A.I.D.)

1. Prendendo a riferimento lo stanziamento riportato nella legge di bilancio dell'esercizio in esame, il relativo C.C.N.I. sottoscritto dall'A.D. e dalle OO.SS. determina l'ammontare del F.U.A., al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, da stralciare a favore di A.I.D. per il personale comunque in servizio presso gli stabilimenti attribuiti alla gestione di A.I.D.
2. Tale ammontare viene determinato in base al rapporto esistente al 1° gennaio dell'anno in esame tra tutto il personale comunque in servizio in A.I.D. e la somma di quello in servizio presso l'A.D. e l'A.I.D.
3. Nell'anno 2004 la quota F.U.A. attribuita all'Agenzia è stata pari a euro 4.738.214,37, compresi euro 17.354,00 per altre esigenze (una tantum).

ART. 2

(Posizioni Economiche Super)

1. Dall'ammontare, di cui all'art. 1, viene detratta direttamente dall'A.D. la quota relativa alle posizioni economiche super, in quanto facenti parte integrante della retribuzione che, allo stato attuale, viene corrisposta dall'A.D. stessa.
2. A.I.D. riconosce al personale le posizioni super già attribuite nel periodo di dipendenza dall'A.D. Le posizioni economiche super sono quelle riconosciute alla data del 1° gennaio dell'anno in esame. Gli importi delle posizioni super sono quelli riconosciuti contrattualmente. Il contingente di posizioni super riconosciute è pari a 130 unità, così suddivise:

- C3S n. 1
- C1S n. 30
- B3S n. 6
- A1S n. 93

L'onere globale del 2004 per le posizioni super ammonta a euro 124.557,98.

3. A.I.D., inoltre, può riconoscere la posizione super anche a personale dipendente, appartenente alle posizioni economiche A1 - B3 - C1 - C3 che, indipendentemente dall'anzianità maturata, si distingue per l'impegno nel lavoro, per la qualità della prestazione, per il supporto fornito al responsabile dell'Ufficio/Reparto.
Le proposte di nuove posizioni super, presentate e giustificate in applicazione dei criteri sopra indicati, vengono portate all'approvazione della Direzione Generale di A.I.D. dalla Direzione di Stabilimento, previa apposita concertazione in sede locale.

ART. 3
(Posizioni Organizzative)

1. Dalla somma residua vengono prelevate le risorse relative alle posizioni organizzative.
2. Le posizioni organizzative vengono stabilite sulla base delle norme contrattuali vigenti applicando i criteri di cui all'Allegato 1. Le posizioni organizzative saranno integrate con quelle derivanti da incarichi equivalenti riguardanti l'organizzazione di stabilimento assunta da A.I.D..
3. Gli importi riconosciuti alle singole posizioni organizzative sono quelli previsti contrattualmente e vengono riassunti in Allegato 2. Il contingente di posizioni organizzative riconosciute è attualmente pari a 60 unità, così suddivise:
 - n. 3 C3
 - n. 6 C2
 - n. 51 C1

L'onere globale del 2004 per le posizioni organizzative ammonta a euro 117.923,86.

ART. 4
(Particolari posizioni di lavoro e quota aggiuntiva dal F.U.S. per turni e reperibilità)

1. Dalla somma che residua dopo aver assicurato la remunerazione delle posizioni organizzative di cui al precedente articolo 3, vengono prelevate le risorse per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste per legge, le turnazioni e la reperibilità

2. Le particolari posizioni previste per legge riguardano:

- indennità professionale (già rischio da radiazioni);
- rischio;
- disattivazione ordigni esplosivi;
- mansione dei centralinisti non vedenti;
- imbarco.

Nell'anno 2004 l'onere globale per le sopra indicate particolari posizioni è pari a euro 179.828,03.

3. Oltre alle usuali turnazioni per i servizi di stabilimento, vengono istituiti turni per la produzione. La turnazione per la produzione è quella che assicura la continuità delle attività produttive, ai fini del rispetto dei programmi operativi e del miglior impiego di macchinari e attrezzature.
4. I servizi di stabilimento vengono assicurati da turni avvicendati della durata di otto ore. Le relative indennità sono riportate in Allegato 3.
5. La produzione viene effettuata mediante turni avvicendati di sette ore e dodici minuti con una pausa di cinquanta minuti, a meno che in sede locale non venga adottata la diversa articolazione dell'orario, così come previsto e regolato dall'art. 19 del C.C.N.L. 1994 - 1997 e dall'art. 2 del C.C.N.L. 12 gennaio 1996. Le relative indennità sono riportate in Allegato 4.

Considerato, inoltre, che le esigenze di turnazione per la produzione, correlate sia al piano operativo che all'acquisizione di singole commesse, possono avere il carattere dell'imprevedibilità, dall'importo globale relativo alle turnazioni di produzione viene accantonata una quota del 5%, che la Direzione generale di A.I.D. si riserva per coprire imprevedibili esigenze. I fondi del suddetto accantonamento, qualora non utilizzati, a fine esercizio verranno attribuiti al F.U.S. e distribuiti agli stabilimenti in ragione del numero di dipendenti comunque in servizio al 1° gennaio dell'anno in esame.

6. Nell'anno 2004 l'onere globale per le turnazioni è pari a euro 551.928,18.
7. La reperibilità viene riconosciuta per assicurare interventi di emergenza sugli impianti di stabilimento, in presenza di pericoli a persone e cose. L'indennità di reperibilità viene retribuita attingendo dalle risorse del F.U.S. e dà luogo ad una specifica integrazione del F.U.S. soltanto quando l'esigenza, rappresentata e giustificata da ciascuno Stabilimento, è superiore al 10% dello stanziamento spettante per il F.U.S. dell'anno precedente a quello

in esame. Tale integrazione viene riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente il suddetto 10%.

8. Gli importi unitari dell'indennità di reperibilità sono quelli riconosciuti contrattualmente. Nell'anno 2004 l'onere globale per la suddetta indennità è pari a euro 36.042,65.

Art. 5

(Progressioni verticali interne alle aree)

1. In relazione a quanto previsto dall'accordo sulle progressioni verticali all'interno delle aree sottoscritto in data 17 maggio 2005, viene detratta la somma di euro 139.972,05 ai fini dell'attuazione del suddetto accordo.

Art. 6

(Fondo Unico di Sede)

1. La parte di F.U.A. che residua, avendo detratto l'onere finanziario di cui all'art. 5, costituisce il Fondo Unico di Sede (F.U.S.).
Nel 2004 le risorse dedicate al F.U.S. ammontano a euro 3.651.776,21, a cui sono stati aggiunti euro 200.216,00 in esito all'accordo integrativo sottoscritto da A.D. e OO.SS. in data 17 dicembre 2004.
2. Il F.U.S. viene assegnato ad ogni stabilimento in ragione di quotaparte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio dell'anno in esame.
3. Il F.U.S. viene erogato ai dipendenti attraverso una contrattazione decentrata di stabilimento, che, in applicazione della normativa richiamata in premessa, tiene presente i seguenti criteri:
 - 3.1. una prima quota, fino al 40%, viene calcolata sulla presenza di ciascun dipendente, in quanto si intende commisurata ai risultati di produttività raggiunta da tutti i lavoratori nei processi di ristrutturazione e produzione;
 - 3.2. la restante quota viene destinata a sostenere specifici progetti di risultato, attraverso l'applicazione di parametri, da individuare in sede di contrattazione tra quelli di seguito indicati:
 - valore attribuito ai processi/attività di supporto;

- lavorazioni impegnative, critiche e particolari rispetto a quelle di tipo standard;
- compensi individuali, per obiettivi specifici predeterminati e preassegnati;
- secondo altri parametri correlati alle singole realtà;
- merito e impegno individuale.

Art. 7
(Quote non erogate)

1. Gli importi relativi a quote non erogate, sia per posizioni organizzative che per particolari posizioni di lavoro, confluiscono nel F.U.S

Roma, 9 giugno 2005

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

FP / CGIL

CISL / FPS

UIL / P.A.

CONFSAL-UNSA

FEDERAZIONE

INTESA

FLP

RDB / PI

Allegato 1

CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative, le Unità produttive devono tener conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti inquadrati nelle singole posizioni economiche dell'area "C" alle quali gli stessi incarichi si riferiscono.

In occasione della verifica annuale, in sede di concertazione locale, le Unità rendono note le posizioni organizzative che saranno state individuate, in funzione della valutazione prioritaria di incarichi comportanti particolari responsabilità nell'ambito di cui al successivo Allegato 2.

Gli incarichi che saranno a tempo determinato (di norma di durata annuale, rinnovabile) sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità prevista nell'Allegato 2 da attribuire per la durata dell'incarico.

L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative ed alle funzioni specifiche e di responsabilità individuate.

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di posizione organizzative è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno.

La valutazione del risultato delle attività svolte sarà effettuata dal Titolare dell'Ente, su proposta del dirigente responsabile dei procedimenti a cui sono preposti i titolari delle posizioni organizzative.

In caso di valutazioni negative, i suddetti organismi, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente.

L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale del dipendente interessato. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.

La revoca dell'incarico, che può avvenire per inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento, per intervenuti mutamenti organizzativi o accertamento di risultati negativi, comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nell'area e relativa posizione economica di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il relativo trattamento economico.

Allegato 2

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

IMPORTI

1. Posizione economica C3

- Reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale € 2.160,00
- Direzione di Uffici / Servizi non dirigenziali € 1.640,00

2. Posizione economica C2

€ 1.210,00

- Titolarità di Uffici/Servizi organicamente previsti per l'8^ q.f.

3. Posizione economica C1

€ 1.033,00

- Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, organicamente prevista per la ex 7^ q.f.;
- Titolarità dell'ufficio cassa;
- Incarico di responsabile dei materiali;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

➤ Qualora la posizione organizzativa si ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.

➤ Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.

(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico dal datore di lavoro.

Allegato 3

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI PER SERVIZI DI STABILIMENTO
(Importi lordi)**

- Turno mattutino euro 4,13/turno
- Turno pomeridiano euro 6,20/turno
- Turno notturno euro 12,90/turno
- Turno festivo euro 12,90/turno
- Turno notturno/festivo euro 25,80/turno
- Incremento per turno superfestivo euro 15,49/turno
(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25
e 26 dicembre)

Nota: l'importo dell'incremento per turno superfestivo, qualora la prestazione sia inferiore ad 1 turno, viene attribuito in ragione della durata effettiva.

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI DI PRODUZIONE
(Importi lordi)**

- Turno mattutino euro 6,00/turno
- Turno pomeridiano euro 8,0/turno
- Turno notturno euro 15,00/turno
- Turno festivo euro 15,00/turno
- Turno notturno/festivo euro 27,00/turno
- Incremento per turno superfestivo euro 16,00/turno
(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25
e 26 dicembre)

Nota: vedi quella sopra.